



Torino, 21 Ottobre 1997

A Tutti i medici di Medicina Generale
Iscritti al Sindacato della Provincia di Torino
Loro sedi

LA SOLIDARIETA': UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA POLITICA SINDACALE DELLA FIMMG

Il nostro ultimo Consiglio Nazionale si è svolto proprio nei giorni in cui è iniziata la lunga serie di scosse che ha caratterizzato il terremoto che ancora oggi sta affliggendo le Marche e l'Umbria.

In quella sede, oltre ad esprimere la solidarietà per i colleghi di quelle Regioni, è stata approvata un' iniziativa che ha anche lo scopo di rappresentare all'opinione pubblica l'importanza che la FIMMG attribuisce al principio della solidarietà, fondamento del SSN.

Richiamiamo di seguito il relativo passaggio dell'ordine del giorno approvato all'unanimità il 2 ottobre '97:

...Il Consiglio Nazionale della FIMMG, in relazione ai tragici eventi conseguenti al terremoto che ha sconvolto due importanti regioni del centro Italia ESPRIME piena solidarietà alla popolazione coinvolta ed ai medici di famiglia, in queste ore impegnati ad assistere quelle popolazioni. DECIDE INOLTRE in osservanza al principio fondamentale della solidarietà, che ispira ogni sua decisione di politica sanitaria, di mobilitarsi per offrire un contributo concreto ai cittadini coinvolti. A tale scopo DECIDE DI devolvere una somma alle popolazioni colpite dalla calamità e di promuovere negli studi dei medici di famiglia la raccolta di offerte dei cittadini. Tale iniziativa intende essere l'inizio di un contributo continuato alla ricostruzione che si realizzerà appieno adottando la popolazione della località di CESI, frazione del Comune di SEPRALLE che, oltre ad essere destinataria delle somme raccolte, sarà nel prossimo futuro riferimento per iniziative ed attività del Sindacato a favore della sua ricostruzione e valorizzazione.."

Tale iniziativa di "ADOTTARE" la località di CESI ha avuto importante eco sui mass media. Concretamente il Consiglio Nazionale ha stanziato 15.000.000 di lire (di cui 5.000.000 a carico della Tesoreria Nazionale e 100.000 lire da ogni Sezione Provinciale). A ciò deve aggiungersi quanto eventualmente raccolto da singoli medici nei propri studi.

Dal punto di vista organizzativo la raccolta dei fondi dovrebbe svolgersi nel seguente modo:

1. Il singolo medico predispone un SALVADANAIO, (o in mancanza una comune scatola di cartone opportunamente fessurata) recante il Seguento messaggio:

SOLIDARIETA' PER CESI

La FIMMG (Medici di Famiglia) ha adottato la frazione di CESI, duramente colpita dal terremoto.

Il vostro Medico di famiglia partecipa con il proprio personale contributo.

Se volete potete affiancarla in questo gesto di solidarietà.

Il contenuto di questo salvadanaio, affidato simbolicamente a due assistiti, verrà recuperato il 4 NOVEMBRE p.v. dagli stessi e da loro versato su un conto corrente postale appositamente attivato.

IL CONTO CORRENTE N. 96535000 intestato FIMMG -Piazza Marconi 25 - 00144 ROMA

2. Il giorno in cui espone tale salvadanaio nella propria sala d'attesa, invita due assistiti volontari a sigillano (apponendo il lucchetto o le firme sul nastro adesivo che lo sigilla) ed a ripresentarsi l'ultimo giorno (dopo 8-10 giorni) per aprirlo e prendere in consegna il contenuto da versare sull'apposito conto corrente postale.

3. I due assistiti, dopo aver effettuato il versamento, riconsegnano la ricevuta al medico, che espone una fotocopia nella sala d'attesa.

Contiamo sulla vostra collaborazione per il successo dell'iniziativa.

4. In alternativa è possibile a cura del singolo paziente effettuare direttamente il versamento sul conto corrente sopra indicato.

NUOVE NORME SUI RIFIUTI

Fino ad oggi i medici di famiglia del Piemonte sono stati esclusi dalle incombenze relative ai rifiuti speciali, perché il Sindacato era riuscito ad ottenere dalla Regione (già qualche anno fa) un'esclusione dei nostri studi professionali dalla classificazione delle strutture obbligate a smaltimenti differenziati. Un nuovo Decreto Legislativo nazionale (n.22 del 5/2/97) ci ha invece inequivocabilmente ricompresi.

Tale legge - che dovrà applicarsi nei modi previsti da un Decreto Ministeriale non ancora pubblicato - comporterà nel prossimo futuro ulteriori spese ed incombenze burocratiche per il medico di famiglia.

Nelle scorse settimane il Sindacato ha chiesto all'Assessorato di trasferire tali obblighi alle Aziende ASL, ma pare che ciò non sia realizzabile, anche perché la legge attribuisce al titolare dello studio responsabilità non delegabili. Il maggior costo, pertanto, non potrà essere sostenuto direttamente dalle Aziende, che dovranno rivolgersi anch'esse ad imprese autorizzate per lo smaltimento dei loro rifiuti, ma dovrà essere portato come richiesta sul tavolo delle prossime trattative.

La FIMMG comunque sta studiando con la Regione altre possibili soluzioni per cercare, almeno di contenere i danni per esempio attraverso l'impiego di recipienti idonei a diradare il più possibile la frequenza della raccolta differenziata.

Dal punto di vista economico tale raccolta verrebbe a costare tra le 50.000 e le 70.000 lire mensili. Dal momento che tale carico economico ci pare francamente eccessivo, stiamo raccogliendo diversi preventivi per poter offrire agli iscritti, attraverso apposite convenzioni, prezzi notevolmente inferiori.

Intanto, in attesa che venga pubblicato il DX applicativo sopra citato, I MEDICI DI FAMIGLIA DEVONO SUBITO PROVVEDERE A PRESENTARE ALLA PROVINCIA COMPETENTE una dichiarazione obbligatoria, da formulare compilando il modulo allegato.

Per non incorrere in sanzioni, tale dichiarazione deve essere fatta al più presto (sono già scaduti i termini per la sua presentazione), anche se il ritardo è generalizzato a tutti gli studi medici italiani.

Per illustrare meglio le norme in questione riportiamo di seguito la circolare inviataci dalla Segreteria Nazionale:

"Nuova normativa sui RIFIUTI: il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22(5.0. alla G.U. n.0 38 del 15/2/1997). "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

La riforma della normativa sui rifiuti è particolarmente impegnativa per il responsabile di studio medico sia dal punto di vista gestionale che economico. Diamo di seguito alcune indicazioni di ordine generale.

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Tra i rifiuti speciali sono compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

I rifiuti pericolosi sono quelli precisati nell'elenco di cui all'allegato D del citato D.L.G.

Sono considerati rifiuti pericolosi, in funzione della prevenzione di infezioni, tra gli altri:

- i materiali monouso (siringhe, abbassalingua, guanti, speculi auricolari ,ecc .) ;
- i materiali di medicazione (garze, bende, cotone, cerotti,ecc.) ;
- i rifiuti pungenti o taglienti (aghi per siringhe, bisturi, lancette punge dito, ecc.);
- i set per infusione, le provette,le pipette,ecc.;
- i residui anatomici.

I rifiuti speciali pericolosi devono essere sottoposti, prima dello smaltimento, ad idonei trattamenti di sterilizzazione o disinfezione.

La disinfezione con agenti chimici (ipoclorito di calcio e di sodio, fenoli ecc.) è la metodica più frequentemente impiegata.

Al responsabile dello studio medico compete la sorveglianza ed il rispetto circa il deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, dei rifiuti sanitari pericolosi:il deposito deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;il deposito può avere una durata massima di cinque giorni che, per quantitativi non superiori a duecento litri, può raggiungere i trenta giorni. (E'questo il caso dello studio del M.M.G.).

Ai titolari di studio medico competono i seguenti obblighi 1.comunicazione alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi (art.6);

2.conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati o a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata apposita convenzione (art.10);

3.comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (art.11);

4.tenuta del registro di carico e scarico (art.12);

5.compilazione,in quattro esemplari del formulario di identificazione del trasporto rifiuti compilato datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e,

controfirmato dal trasportatore; una copia rimane al detentore le altre tre controfirmate e datate in arrivo dal destinatario sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario vanno conservate per cinque anni (art.15) L'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria (da £ 500.000 a 30 milioni).

Viene meno la responsabilità penale del medico, per il reato di smaltimento senza autorizzazione e di abbandono dei rifiuti, se i rifiuti sono conferiti al servizio pubblico o a soggetti regolarmente autorizzati all'attività di recupero e smaltimento, ai sensi delle vigenti disposizioni

E' bene che il medico si accerti che l'operatore addetto al trasporto dei rifiuti verso l'impianto di smaltimento sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Il problema dei rifiuti derivanti da attività sanitarie è ormai, posto. In attesa dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, circa la definizione delle norme tecniche di raccolta, conservazione e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e della individuazione delle frazioni di rifiuti sanitari assimilabili agli urbani, è necessario che il MMG si adegui alla nuova normativa PRESENTANDO LA DICHIARAZIONE ALLEGATA.

Roma, 16 Settembre 1997"

Spett.le PROVINCIA DI TORINO Dipartimento 11 - Ambiente

Via Morosini 19

10128 - TORINO

OGGETTO: notizia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi

Il Sottoscritto Dott.
con studio medico in
Via

ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma 1, lett. in, punto 6, e 45, comma 1, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22
con la presente

DA' NOTIZIA

che intende effettuare il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi nel rispetto dei limiti temporali e quantitativi nonché delle condizioni che comportano rischi per la salute, stabiliti dal citato D.Lgs. n. 22/97.

il medico

SEGNALIAMO AGLI INTERESSATI IL CORSO SEMINARIALE SULLE
CEFALEE

SABATO 8 NOVEMBRE 1997

I Seminari si terranno presso la Sala dell'Ordine dei Medici della Provincia di Torino Via Caboto 35

PROGRAMMA

Io Seminario "SULL'EMICRANIA"

ore 9,00 -9,45 Prof. G. FILOGAMO
Anatomia delle vie del dolore

ore 10,00 -10,45 Prof.G.NATTERO
Attualità di fisiopatologia e di terapia dell' emicrania

ore 11,30 -13,00 Dr.G.DIRINDIN,PROF.G.NATTERO,Dr.A PERA, D.sa
A.NOVARA
Tavola rotonda e discussione scientifica

I Medici di famiglia saranno rappresentati nella tavola rotonda dalla Dott.ssa
Adriana NOVARA

PARTECIPAZIONE

Libera e gratuita, previa comunicazione alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SYMPOSIUM - Via Gozzano 14
10073 CIRIE' (TO) - tel./fax 011/9211467 -9210941 e-mail: symposium
valnet.it~http:wwW.Valnet.it/5YIfIPOsiIn

TARGHE STUDI MEDICI

In seguito a quanto da noi comunicato con la circolare n.15/97 del 3.10.u.s.,
molti colleghi hanno lamentato che numerosi Comuni della Provincia fanno
opposizione alla domanda di esonero della tassa comunale da essi presentata ,
e richiedono gli estremi della risoluzione del Ministero delle Finanze che
autorizza tale esonero.

Siamo ora in grado di precisare che tale risoluzione è la n.125/E del 20
maggio 1997.

Essa precisa che l'art. 17 del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507, lettera I accorcia
l'esenzione dall'imposta comunale alle targhe la cui esposizione sia obbligatoria
per legge, purché le dimensioni del mezzo usato rientrino nei limiti previsti dalla
legge: tali limiti sono fissati dalla legge 175/92 sulla pubblicità sanitaria nella
misura di cm quadrati 3000 di superficie, pari a cm 50x60 di lato.

L'obbligo dell'esposizione della targa da parte dei medici di medicina generale è
normato dall'art. 22, comma 6 del DPR 484/96

Cordiali collegiali saluti.

AL CURA DELLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SINDACATO DEI
MEDICI DI MEDICINA GENERALE DELLA PROVINCIA DI TORINO.